



COMUNE DI BRANDIZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.3.2016
Pubblicato all'Albo Informatico dal 8.4.2016 al 23.4.2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.4.2026
Pubblicato all'Albo Informatico dal 30.04.2026. al 15.05.2026
Esecutivo dal 16.05.2026

I N D I C E

Sommario

Articolo 1 - Finalità del regolamento	1
Articolo 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria	1
Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile	1
Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali	1
Articolo 5 - Attività necroscopica	2
Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo	2
Articolo 7 - Cura della salma.....	2
Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali	2
Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria.....	3
Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	3
Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre	3
Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri.....	3
Articolo 13 - Usi funebri locali	4
Articolo 14 - Disciplina del trasporto funebre.....	4
Articolo 15 - Procedure inerenti il servizio funebre	5
Articolo 16 - Determinazione della tariffa di trasporto funebre	5
Articolo 17 - Trasporti funebri eseguiti dal Comune.....	5
Articolo 18 - Della impresa funebre	5
Articolo 19 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa	6
Articolo 20 - Esercizio dell'attività d'impresa	6
Articolo 21 - Regime del trattamento del personale dell'impresa.....	6
Articolo 22 - Idoneità dei mezzi e dei locali.....	6
Articolo 23 - Reclami	6
Articolo 25 - Camera mortuaria.....	7
Articolo 26 - Ossario Generale.....	7
Articolo 27 - Ammissione nel Cimitero comunale.....	7
Articolo 30 - Accoglimento delle salme e seppellimento.....	8
Articolo 31 - Esercizio ed Autorizzazione	8
Articolo 32 - Gratuità della cremazione.- Campo di applicazione	9
Articolo 33 - Trasporto delle salme destinate alla cremazione.....	9
Articolo 34 - Destinazione delle ceneri - "Cinerario comune"	9
Articolo 35 - Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri	9
Articolo 36 - Dispersione delle ceneri - Modalità.....	10
Articolo 37 - Vigilanza.....	11
Articolo 38 - Targa con generalità dei defunti cremati.....	11
Articolo 39 - Avvisi di scadenza.	11
Articolo 40 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.	12
Articolo 41 - Cellette Ossario e cellette cinerarie.....	12
Articolo 42 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.....	12
Articolo 43 - Estumulazioni d'Ufficio.	13
Articolo 44 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio.....	13
Articolo 45 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare	13
Articolo 46 - Disponibilità dei materiali.....	13
Articolo 47 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata.....	14
Articolo 48 - Sepolture gratuite o a pagamento.....	14
Articolo 49 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione	15
Articolo 50 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali.....	15
Articolo 51 - Epigrafi, arredi, ornamenti, sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata.....	15
Articolo 52 - Retrocessione loculi, cellette e ornamentazione - Rimborsi.	16
Articolo 53 - Criteri generali di concessione.....	16
Articolo 54 - Obblighi del concessionario.....	16
Articolo 55 - Costruzione sepoltura privata.....	17
Articolo 56 - Cauzioni per lavori di costruzione e sistemazione sepolture.....	17
Articolo 57 - Opere non autorizzate	17

Articolo 58 – Esecuzione dei lavori	17
Articolo 59 – Termini esecuzione lavori	18
Articolo 60 – Agibilità della sepoltura	18
Articolo 61 – Ammissione nella sepoltura	18
Articolo 62 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata.	18
Articolo 63 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private	19
Articolo 64 - Subentri nella titolarità della concessione.....	19
Articolo 65 - Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private.....	19
Articolo 66 - Rinuncia su aree libere da costruzione.....	19
Articolo 67 - Decadenza della concessione di aree cimiteriali.....	20
Articolo 68 - Procedure successive all'atto di decadenza	20
Articolo 69 - Orari del cimitero.....	20
Articolo 70 - Divieti	20
Articolo 70 bis - Gestione animali d'affezione all' interno della cinta cimiteriale	21
Articolo 71 – Progetto di costruzione e relativa autorizzazione.....	21
Articolo 72 - Recinzione del cantiere	21
Articolo 73 - Lavori su sepolture individuali.	22
Articolo 74 – Materiali utilizzati	22
Articolo 75 - Orario di lavoro delle ditte.....	22
Articolo 76 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture.....	22
Articolo 77 - Disposizioni generali	22
Articolo 78 – Definizione di animali d'affezione.....	22
Articolo 79 – Destinazione cimiteriale degli animali d'affezione.....	23
Articolo 80 – Estumulazioni di animali d'affezione	23
Articolo 81 – Sistema dei trasporti.....	23
Articolo 82 - Sanzioni.	23
Articolo 83 - Norme finali e di rinvio.....	24

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da questo ente, nonché da altri enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di memoria.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. L'A.S.L. competente per territorio vigila e controlla le attività di polizia mortuaria, impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.
2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con l'ASL per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte, anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti
 - b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto
 - c) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini
 - d) monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali del cimitero.
3. Ogniqualvolta se ne ravveda la necessità il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati ad una maggiore tutela ed efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale, previo parere A.S.L. qualora ne ricorra il caso.
4. L'espressione A.S.L., contenuta nel presente regolamento è da intendersi come Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'ASL, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
4. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla legge 30.3.2001 n. 130.
5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

PARTE SECONDA PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 5 - Attività necroscopica

1. L'A.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.
4. Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati nella stessa contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento.
5. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.
6. Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.
 2. Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.
 3. L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.
 4. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
1. L'A.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Articolo 7 - Cura della salma

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
4. I trattamenti conservativi sul cadavere, richiesti da privati, sono autorizzati secondo le procedure di legge.

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

1. La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Salvo le incombenze svolte dall'ASL, i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.

3. Qualora una pubblica autorità, diversa dal Comune, disponga l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune di Brandizzo, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
4. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.
5. La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo trasporto, sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
6. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di cordoglio verso la salma.
7. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere dell'Autorità sanitaria.

Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.
3. L'ASL provvede ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti nel Cimitero per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorità competente rilascia il passaporto mortuario.
2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.

PARTE TERZA DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale
 - c) trasporto di cadavere, previa le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati.
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - a) assistenza composizione della salma
 - b) fornitura feretro ordinario e incassamento della salma
 - c) prelievo da parte di operatori qualificati nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
 - d) trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel Cimitero Comunale

- e) noleggio celle di refrigerazione e accessori di base: catafalco, tavolino po
 - f) rtafirme, ecc., ove necessario.
3. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.
 4. L'impresa nello svolgimento dell'attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
 5. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a) arredo camera mortuaria ove non vietato
 - b) vestizione e toeletta funebre
 - c) fornitura composizioni floreali
 - d) comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati, mediante l'affissione di manifesti di dimensioni non superiori a cm. 35x50
 - e) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
 6. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
 7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
 8. Il Comune e le associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia possono stipulare accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

Articolo 13 - Usi funebri locali

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
4. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.
5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel Comune si effettuano, per la parte compresa sul territorio, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
6. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.
7. L'autofunebre è tenuta a fermarsi all'ingresso del cimitero ed il feretro sarà trasportato a braccia sino al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.
8. I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri, sono definiti dalla Giunta tramite accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.

Articolo 14 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali
 - b) orari di arrivo al cimitero, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi
 - d) definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto
 - e) impiego di mezzi speciali
 - f) viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri
 - g) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti

- h) modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.
2. La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.
 3. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della comunità nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonie pubbliche.

Articolo 15 - Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.
2. I Servizi Cimiteriali, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.
3. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
4. Ai fini della tutela della propria persona all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.
5. Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.
6. I feretri dovranno essere conformi alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.
7. Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza.

Articolo 16 - Determinazione della tariffa di trasporto funebre

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.
2. In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati.

Articolo 17 - Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1. Il trasporto del cadavere di deceduto in Brandizzo è a carico del Comune nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio Cimiteriale nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti.
2. Il servizio comunale "a classe unica" è riservato a coloro che sono destinati alla inumazione o cremazione gratuite e comprende esclusivamente attività ordinarie rese, senza alcuna discriminazione, con le modalità previste dall'articolo 12.
3. La Giunta, sentite le imprese funebri operanti sul territorio comunale, avuto riguardo ai relativi interessi, formula il modello di listino del servizio di attività funebre "a classe unica" osservando criteri di trasparenza, completezza e comparabilità.
4. Qualora, per deceduti non rientranti nella casistica di cui al comma 1, fosse richiesto il servizio comunale "a classe unica", questo verrà fornito secondo le tariffe approvate.
5. I servizi comunali e quelli dell'impresa godono di pari trattamento in ordine all'accesso alla disponibilità cimiteriale.

Articolo 18 - Della impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. La legge determina le condizioni per l'esercizio di impresa.
2. Responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

3. Le imprese aventi sede in Brandizzo, che intendono esercitare la propria attività nel Comune, certificano al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.
4. Dette imprese producono al Servizio Cimiteriale e mantengono aggiornate:
 - a) certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - b) documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
 - c) documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
5. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.
6. Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Responsabile avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

Articolo 19 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
 - a) l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa
 - b) l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma
 - c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano
 - d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali
 - e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese
 - f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri
 - g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione
 - h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta
 - i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

Articolo 20 - Esercizio dell'attività d'impresa

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
2. L'attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione di cui all'art.115 del T.U.L.L.P.S., sia chiaramente comunicato al richiedente.
3. È vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nel cimitero.

Articolo 21 - Regime del trattamento del personale dell'impresa

1. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.
2. Il Servizio Cimiteriale, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

Articolo 22- Idoneità dei mezzi e dei locali

1. Le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria identificano i requisiti dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.
2. I locali per la sosta dei mezzi e del personale sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.

Articolo 23 - Reclami

1. Gli uffici del Servizio Cimiteriale accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.

2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Responsabile del Servizio Cimiteriale provvede a rispondere per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricezione.
3. Il Responsabile del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.

PARTE QUARTA
CIMITERO - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE,
INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

CIMITERO

Articolo 24 - Cimitero.

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
2. Il Comune gestisce il cimitero secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.
4. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario del cimitero e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.
5. Nel territorio del Comune esiste un unico cimitero.
6. Nel cimitero vi sono campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).
7. È assicurato il servizio di custodia durante l'orario di funzionamento del Cimitero.
8. Nel cimitero le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal Comune con applicazione di quanto previsto nel tariffario. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.
9. Il Servizio Cimiteriale attua modalità operative rispettose dello stato di particolare disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

Articolo 25 - Camera mortuaria

1. Ogni cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.
2. Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

Articolo 26 - Ossario Generale

1. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.

Articolo 27 - Ammissione nel Cimitero comunale

1. Oltre la casistica degli ammessi ordinariamente nel cimitero comunale, stabilita dal Regolamento di Polizia Mortuaria, fatta salva l'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, sono ammesse le seguenti salme:
 - a) di cittadini nati in Brandizzo, anche se non più residenti in vita
 - b) di cittadini che abbiano avuto la residenza in Brandizzo per almeno 10 anni.
2. È favorita, su richiesta, nei limiti del possibile, la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.
3. La Giunta Comunale potrà, con proprio provvedimento motivato, disporre per ulteriori concessioni al di fuori di quelle previste nel comma 1, fissandone il relativo costo.
4. Rimane salvo il diritto del coniuge e dei familiari dei caduti tumulati nel Parco della Rimembranza di ottenere la sepoltura nel Cimitero.

5. Nelle aree cimiteriali riservate alla sepoltura di appartenenti a comunità religiose l'ammissione può essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto, dalle comunità medesime.
6. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nel cimitero cittadino è effettuata in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.
7. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri Comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimitero. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Articolo 28 - Reparti speciali

1. Fermo restando il carattere civile del cimitero possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose.
2. Nei campi speciali delle comunità religiose i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture del cimitero.
3. Qualora siano richiesti periodi superiori, l'area viene concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile alla scadenza; si applicano, in tal caso, le norme previste per le sepolture private.
4. Salvo l'impiego di essenze vegetali di delimitazione, la cui manutenzione è a carico della Comunità concessionaria, non è consentita alcuna forma di recinzione con muro o altra struttura edilizia fissa o mobile che separi il reparto speciale rispetto agli altri settori del cimitero.
5. L'operatività cimiteriale nei reparti speciali è assicurata dal Comune o dal soggetto gestore a mente di quanto previsto dal regolamento comunale.
6. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.
7. La comunità concessionaria provvede direttamente a proprie spese alla manutenzione e conservazione delle sepolture e ha facoltà di promuovere, con l'assenso del Comune, la disciplina degli arredi posti sulle tombe da parte delle famiglie dei defunti.
8. Qualora venga meno la concessione del reparto speciale, gli obblighi manutentivi restano in capo alle singole famiglie dei defunti fino al termine del periodo ordinario di inumazione.

Articolo 29 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché alle ubicazioni dei defunti.
2. Presso ogni cimitero sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Sono altresì a disposizione del pubblico:
 - a) copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi
 - b) elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza
 - c) elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi
 - d) ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

Articolo 30 - Accoglimento delle salme e seppellimento

1. Nessuna salma di deceduto fuori Brandizzo può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art. 77 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (DPR 396/2000).

CREMAZIONE

Articolo 31 - Esercizio ed Autorizzazione

1. Il servizio della cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercito direttamente dal Comune o tramite impianto esistente in altro Comune.
2. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
3. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

4. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Articolo 32 - Gratuità della cremazione.- Campo di applicazione

1. La cremazione delle salme è servizio gratuito per persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 33 - Trasporto delle salme destinate alla cremazione

1. Valgono le stesse norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dai precedenti articoli da 15 a 18.

Articolo 34 - Destinazione delle ceneri - "Cinerario comune"

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego delle urne cinerarie; esse sono fornite da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.
2. Per i deceduti cremati e che siano stati trasportati dal Comune gratuitamente al cimitero è altresì prevista la fornitura dell'urna e la sua sistemazione in un cinerario quindicinale.
3. Le urne devono essere sigillate e le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
5. Le urne, nel rispetto della volontà del defunto, possono essere collocate singolarmente in celletta comunale a pagamento o in celletta ubicata in sepoltura privata, ovvero, non ostando la capienza, essere deposte in loculi o cellette già occupate. Dette operazioni sono soggette a tariffa comunale. Le urne possono, altresì, essere affidate ai familiari.
6. Nelle sepolture private a sterco, l'urna - realizzata in tal caso con materiale non deperibile - potrà essere inumata a condizione che siano assicurate nel tempo le condizioni di identificazione della sepoltura.
7. Presso il Cimitero è istituito il cinerario comune nel quale vengono accolte le ceneri secondo le casistiche di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria.
8. Il conferimento delle ceneri in cinerario comune annulla ogni diritto di attrazione tra defunti.

Articolo 35 – Autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi
 - b) dall'esecutore testamentario
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto
 - d) dal tutore di minore o interdetto
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, dal personale autorizzato dal Comune.
4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare

quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

5. Per ottenere l'autorizzazione all'affidamento o dispersione delle ceneri gli aventi diritto dovranno presentare istanza in competente bollo, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) generalità e residenza del richiedente
 - b) generalità, luogo e data di decesso del defunto
 - c) il luogo di conservazione
 - d) la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione delle urne
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, previo pagamento dei costi dovuti, qualora il familiare non intendesse più conservarla
 - f) l'obbligo di informare preventivamente l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza, nonché delle eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza
 - g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza
 - h) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri
 - i) l'impegno a consentire al personale comunale incaricato l'accesso ai locali in cui è custodita l'urna per l'attività di vigilanza
 - j) la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.
6. All'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa del defunto o copia conforme, in una delle seguenti forme:
 - a) iscrizione del defunto alle associazioni di cui al precedente secondo comma, testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. da 74 a 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi risultante da atto scritto reso davanti all'Ufficiale di stato civile, con l'indicazione dell'affidatario.
7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi precedenti.
8. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 36 – Dispersione delle ceneri - Modalità

1. A norma della legge 30.3.2001 n. 130 e della legge regionale 31.10.2007 n. 20 la dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, su autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, è consentita:
 - a) nell'apposita area a ciò destinata all'interno del cimitero denominata **“Giardino della memoria”**, alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.
 - b) in natura: in montagna a distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi, nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva e nei tratti non occupati da manufatti e natanti, nei fiumi, nei mari e in altri corsi d'acqua nei tratti non occupati da manufatti e da natanti, in aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi, in aree private e con il consenso del proprietario e senza che dia luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri deve risultare da apposito verbale redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale del luogo di dispersione delle ceneri e l'altro deve essere trasmesso all'ufficio comunale che ha autorizzato l'operazione.
2. La dispersione delle ceneri è vietata:
 - a) nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8, del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
3. in aria (al vento).La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di un'associazione tra i cui fini statutari è prevista la cremazione ed a cui il defunto era iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Articolo 37 - Vigilanza

1. Ciascuna cremazione è, anche in caso di svolgimento del servizio in altro Comune, sottoposta alla sorveglianza di un incaricato del Servizio cimitero, il quale deve controllare l'esistenza dei documenti prescritti prima di consentire l'inizio delle operazioni al termine delle quali firmerà il relativo verbale.
2. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione, ciascuna urna cineraria o cassetina deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve portarne all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte.
3. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
4. Presso i locali della cremazione deve essere tenuto un registro contenente le generalità delle salme o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.
5. Tutti i sopra riportati dati risulteranno nel registro delle sepolture depositato presso il Cimitero Comunale e nell'analogo documento informatico del Servizio Cimiteriale presso l'Ufficio di Stato Civile.
6. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto; detto contenitore deve essere altresì posto in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno assieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
7. All'atto dell'affidamento dell'urna a persona residente a Brandizzo, gli uffici comunali provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso i propri archivi ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio previsti dal precedente articolo 35.
8. La vigilanza, effettuabile in qualsiasi momento e comunque secondo quanto previsto da disposizione del Responsabile Servizi Demografici, sul mantenimento nel tempo delle condizioni di affidamento dell'urna, nonché l'accertamento delle relative violazioni, possono essere affidate, oltre che agli organi di polizia, all'Ufficiale di stato civile, incaricato con provvedimento del rispettivo Responsabile di settore.
9. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri possono conferirle al Cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione. In tal caso l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente comma 5.
10. In caso di decesso dell'affidatario o di urna rinvenuta da terzi, la stessa è consegnata al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nel cinerario comune trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.
11. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 38 – Targa con generalità dei defunti cremati

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, in idoneo ed unico sito del Cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state disperse o affidate. Tali targhe devono essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10x5.
2. L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei famigliari del defunto, salvi i casi previsti dal precedente art. 32.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 39 - Avvisi di scadenza.

1. Il Servizio Cimiteriale, almeno sei mesi prima della scadenza delle sepolture come risulta dalle situazioni in atto e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, provvede:
 - a) a collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei siti interessati;
 - b) ad affiggere all'ingresso del Cimitero manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
 - c) a darne comunicazione all'Ufficio Relazioni con il pubblico per la conseguente affissione negli spazi preposti all'informazione;

d) a darne comunicazione agli organi di informazione locale.

Articolo 40 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano alle scadenze previste dall'articolo precedente, secondo il piano di lavoro predisposto dal Servizio Cimiteriale che viene posto a disposizione del pubblico.
2. Gli interessati possono richiedere agli uffici cimiteriali l'invio di un avviso relativo al giorno in cui è fissata l'operazione, indicando contestualmente la scelta di destinazione dei resti.
3. La richiesta può essere avanzata anche tramite impresa di onoranze funebri, che è tenuta ad esercitare la rappresentanza.
4. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, ha facoltà di autorizzare singolarmente l'esumazione anticipata rispetto al piano dei lavori programmato.
5. Le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono soggette alle relative tariffe.
6. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, anche in ordine alle procedure per la cremazione d'ufficio dei resti mortali rinvenuti per i quali non vi è stata alcuna richiesta.
7. Sono considerate ordinarie le estumulazioni richieste dagli aventi titolo dopo almeno trent'anni dalla sepoltura del defunto; esse non danno diritto al rimborso previsto dal presente Regolamento per la quota residua di concessione.
8. Le esumazioni e le estumulazioni disposte dal concessionario compiuto il trentesimo anno di inumazione o tumulazione nelle sepolture private sono assoggettate al pagamento delle tariffe comunali e seguono le procedure del presente articolo.
9. Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.
10. Qualora, alla scadenza della concessione, effettuata l'esumazione o l'estumulazione, la salma tumulata risultasse non completamente mineralizzata, i familiari potranno optare per la cremazione dei resti o per il rinnovo della concessione per massimo 10 anni. Per le salme inumate il rinnovo potrà avvenire per un massimo di anni 3.
11. Nel tariffario viene fissato l'importo per le concessioni di cui al comma precedente.
12. Esclusivamente in casi di assoluta e documentata eccezionalità, previa autorizzazione della Giunta Comunale, potranno essere concessi tempi superiori di rinnovo delle concessioni rispetto a quanto stabilito nel precedente comma 10 e il costo delle concessioni sarà calcolato in proporzione a quello fissato nel tariffario.

Articolo 41 - Cellette Ossario e cellette cinerarie.

1. Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono forniti da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.
2. Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in cellette ossario; in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza; collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso; ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Brandizzo.
3. In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario generale e nel cinerario comune.
4. Qualora, durante il deposito di cui al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati gli oneri sostenuti.
5. La durata della concessione delle cellette e le modalità di assegnazione da parte del Servizio Cimiteriale sono disciplinate dagli articoli 47 e 48.

Articolo 42 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura.

2. Il Regolamento di Polizia Mortuaria disciplina i casi e le modalità per l'effettuazione delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie; salvo i trasferimenti straordinari per cremazione e destinazione in sepoltura privata le operazioni possono essere effettuate secondo la casistica dei commi seguenti.
3. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, possono essere consentite estumulazioni straordinarie:
 - a) per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo
 - b) per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche, su richiesta del coniuge, del convivente o parente di I grado del defunto colpiti da grave handicap motorio.
4. Rimane salva la facoltà degli aventi titolo di richiedere l'esumazione straordinaria per abbinamento in loculo riguardo a deceduti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
5. In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma, il Servizio Cimiteriale accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti patogeni infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.
6. Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite sotto la vigilanza della Autorità Sanitaria che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute.
7. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dall'Autorità Sanitaria di concerto con il magistrato.
8. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri è autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

Articolo 43 - Estumulazioni d'Ufficio.

1. Qualora il Servizio Cimiteriale segnali un caso di inconveniente igienico-sanitario, sospetto o accertato, il Sindaco, previo parere dell'ASL, autorizza l'estumulazione straordinaria del feretro previa adozione di idonei provvedimenti, quali il rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo loculo.
2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del Comune nel caso di loculi individuali concessi dal medesimo, ovvero sono a carico del concessionario se gli inconvenienti vengano a manifestarsi in sepoltura privata.
4. Qualora l'Autorità sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilità degli ambienti ove è ubicata la sepoltura e non sia possibile né economico alcun intervento risolutivo, il Comune provvede alla estumulazione d'ufficio e, sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, compatibilmente alla disponibilità in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

Articolo 44 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio, anche di ordine sanitario, possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

Articolo 45 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.
2. Tutti gli oggetti di valore che si rinvenivano nelle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in depositi sicuri presso il Cimitero e catalogati nell'apposito registro vidimato dal Responsabile servizi cimiteriali.
3. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
5. Quanto non richiesto viene periodicamente consegnato al servizio di Polizia Municipale secondo modalità convenute con il medesimo.
6. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.

Articolo 46 - Disponibilità dei materiali.

1. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilità del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo inventario, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.

2. Le opere che a giudizio, congiunto, dei responsabili del settore urbanistica-edilizia e settore ambiente, manutenzione, patrimonio e lavori pubblici fossero giudicate rilevanti, sono conservate nel Cimitero.
3. A richiesta degli aventi titolo, può essere autorizzato l'asporto fuori del Cimitero di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego nel cimitero per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.
4. I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso il magazzino cimiteriale, previa autorizzazione del Responsabile, possono essere assegnati a richiesta di cittadini in precarie condizioni economiche per la sistemazione di sepolture di familiari, anche di fatto, per i quali è stato erogato il servizio gratuito.

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 47 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata.

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Per i manufatti a sistema di tumulazione, le nuove costruzioni dovranno garantire le misure di ingombro libero interno previste dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.6.1993, n. 24.
2. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepolture:
 - a) ad inumazione trentennale, dove la sistemazione esterna della sepoltura avviene a cura e spese dei richiedenti
 - b) a tumulazione in loculi concessi a rotazione trentennale nei manufatti realizzati dal Comune, ovvero in cellette ossario o cinerarie a rotazione trentennale
 - c) a tumulazione provvisoria delle salme, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi in nuovi fabbricati.
3. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle tariffe in vigore al momento del decesso. Le estumulazioni vengono eseguite d'ufficio.
4. Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.
5. È possibile la prevendita di aree e/o loculi.
6. Le modalità di ogni singola prevendita saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto, per i loculi, dei criteri prioritari nell'ordine:
 - residenza nel Comune
 - concessione di loculi adiacenti a coniugi o parenti entro il primo grado
 - maggiore anzianità del richiedente.

Articolo 48 - Sepolture gratuite o a pagamento.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.
2. Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione a turno ordinario di rotazione, previste all'art. 47 comma 1 e le cellette cinerarie di pari durata previste all'art. 34 comma 2.
3. Sono a pagamento le sepolture ad inumazione trentennale e quelle a tumulazione definitiva e provvisoria.
4. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali. Il relativo tariffario viene allegato al presente regolamento ed è demandata alla competenza della Giunta Comunale ogni eventuale variazione o adeguamento.
5. L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, con determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. L'atto viene messo a disposizione del pubblico e diffuso presso le imprese.
6. Per evitare forme di distorsione dell'ordine di assegnazione, come definito dal comma precedente, gli uffici cimiteriali dovranno strettamente attenersi alle disposizioni impartite.
7. Qualora il coniuge, un parente di I grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio è ammessa la concessione, su segnalazione di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila.
8. È ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la sola concessione di loculi, per una sola volta, per ulteriore periodo di durata decennale.
9. È, altresì, ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinunciare alla sola concessione di loculi, purché mai utilizzati ed entro due anni dal rilascio della concessione stessa. In tal caso la Giunta Comunale valuterà l'opportunità di un rimborso pari a massimo il 70% del costo concessorio.

Articolo 49 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione

1. La concessione in vita di loculi individuali, di cellette ossario e di cinerari, di durata trentennale, in complessi realizzati dal Comune avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepolture a tumulazione ed è ammessa a favore di persone residenti in Brandizzo o il cui coniuge sia già sepolto nel Cimitero comunale, senza possibilità di trasmissione agli eredi e con facoltà di rinnovo per i loculi o cinerari, nei seguenti casi:
 - a) concessione di loculi o cinerari a persona che abbia compiuto i sessanta anni di età per richiesta di adiacenza al coniuge;
 - b) concessione di loculi o cinerari a genitori, che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, per adiacenza ad un figlio/a;
 - c) concessione di cellette di durata trentennale a persone aventi titolo di cui al precedente punto b).
2. La Giunta Comunale potrà determinare, con proprio provvedimento, le modalità attuative di altre concessioni al di fuori di quelle previste nel comma 1, fissando il relativo costo.

Articolo 50 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

1. Il Sindaco emana la disciplina inerente le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali.
2. Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:
 - a) delle esigenze generali di ordine e decoro del cimitero e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile
 - b) del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità cittadina
 - c) dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti
 - d) della salvaguardia di criteri di economicità nelle scelte di sistemazione della sepoltura espresse da coloro che sono colpiti da un lutto, avuto anche riguardo alla varietà dell'offerta di mercato e all'evoluzione delle tecnologie di impiego dei materiali e di realizzazione dei manufatti
 - e) della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.
3. I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune sono stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.
4. Il Servizio Cimiteriale ha il compito di provvedere:
 - a) entro trenta giorni dal seppellimento, a fornire e mettere in opera nei campi di inumazione gratuiti, salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, un cippo o una lastra, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma 3, anche il numero progressivo di sepoltura;
 - b) all'atto della tumulazione di salme, di resti o ceneri, a fornire e collocare la lastra di copertura dei loculi e delle cellette concessi. Rimane a carico dei familiari l'iscrizione delle generalità e l'apposizione della foto del deceduto. Qualora vi sia stata traslazione per abbinamento di salma già tumulata, gli aventi titolo hanno facoltà di riutilizzare sulla nuova sepoltura la lastra e gli arredi in precedenza posati nel loculo retrocesso. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per impedimenti tecnici o difformità della lastra, gli interessati possono reimpiegare gli arredi preesistenti sulla nuova lastra fornita assieme al loculo.
5. Gli aventi titolo che richiedano una sepoltura individuale hanno diritto ad essere informati compiutamente e con chiarezza delle normative regolamentari e tecniche che presiedono alla sua sistemazione.
6. La disciplina del comma precedente è accessibile presso gli uffici del Servizio Cimiteriale e diramata ai cittadini anche dalle imprese funebri e cimiteriali che sono tenute ad impegnarsi in tal senso.

Articolo 51 - Epigrafi, arredi, ornamenti, sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata

1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture non assoggettate alla esclusiva comunale, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese ammesse all'attività nel cimitero commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica prevista dall'articolo precedente.
2. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è normata da disposizione Sindacale. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi.
3. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura le scritte affettive consentite, redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui

correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte di autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato.

4. Gli uffici del Servizio Cimiteriale hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente sono applicate le sanzioni previste dall'art. 78 del presente regolamento.
5. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

Articolo 52 - Retrocessione loculi, cellette e ornamentazione - Rimborsi.

1. Quando le operazioni autorizzate dal Comune comportano la retrocessione di concessioni di sepoltura individuale, il richiedente, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti da parte di eventuali altri aventi titolo, ha diritto al rimborso del corrispettivo versato secondo la quota non usufruita calcolata, con criteri di proporzionalità al netto degli oneri fiscali, purché superiore a € 60,00 (sessanta).
2. Il Servizio Cimiteriale procede d'ufficio al rimborso compensando, ove possibile, la somma con quanto dovuto dal richiedente per le operazioni di cui al comma 1.

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 53 - Criteri generali di concessione

1. Il Comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, residenti in Brandizzo, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
2. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro il tempo determinato pena la decadenza della concessione.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
4. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro come stabilito nel relativo permesso di costruire.
5. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari preferibilmente appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine, compresi i coniugi e i conviventi, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.
6. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al versamento dell'intero costo dell'area.

Articolo 54 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al successivo art. 67.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dal seguente art. 64, la manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i famigliari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.
3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

4. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del cimitero in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
5. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

Articolo 55 – Costruzione sepoltura privata

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono soggetti a permesso di costruire.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
4. Le lastre di rivestimento delle edicole funerarie devono essere realizzate con marmi o pietre naturali resistenti agli agenti atmosferici e non gelivi. Il fissaggio delle lastre di rivestimento esterno deve essere realizzato mediante aggancio ai bordi con numero opportuno di codette, zanche o graffe metalliche di ottone ricotto, bronzo o acciaio inox saldamente fissate alla struttura portante.
5. Eventuali monumenti, cippi, croci, ecc. devono essere realizzati in marmi o pietre naturali resistenti agli agenti atmosferici e non gelivi oppure in materiali metallici durevoli quali il bronzo o acciaio inox.
6. Le scritte da apporre sulle lapidi o sulle lastre devono essere in acciaio inox, i portafiori ed i portalumini da apporre devono essere conformi al modello stabilito dall'amministrazione.
7. Tutte le parti delle costruzioni che in qualche modo siano visibili dall'esterno devono essere progettate, costruite e mantenute, rispettando l'ambiente e le caratteristiche della zona. Qualora costruzioni risultino sporche, deteriorate e comunque non presentino un aspetto decoroso, il Sindaco può ordinare la riparazione, la ripulitura, compresa l'eventuale rimozione di elementi decorativi entro un congruo periodo di tempo da lui stesso fissato.
8. Se sono previsti serramenti essi devono essere costituiti da soli cristalli forniti di opportuni ancoraggi, o da materiale metallico che non richieda trattamento superficiale di protezione.
9. Le vetrate devono essere realizzate utilizzando almeno vetri semidoppi, trasparenti o colorati, fissati alle intelaiature con regolini a vista che non richiedano trattamenti superficiali di protezione. Non è consentito l'uso di mastici o guarnizioni di gomma per il fissaggio dei vetri.
10. Eventuali ulteriori prescrizioni e norme potranno essere adottate dal Consiglio Comunale con provvedimenti specifici, onde definire le caratteristiche igienico-sanitarie per ogni campo di ampliamento del cimitero stesso.

Articolo 56 – Cauzioni per lavori di costruzione e sistemazione sepolture

1. Gli imprenditori di lavori di qualsiasi genere ed importo, che inoltrano domanda di autorizzazione all'esecuzione di opere a carico di privati nel cimitero, dovranno versare una cauzione infruttifera di € 1.000,00 (mille) presso la Tesoreria Comunale.
2. Il versamento di detta cauzione dovrà essere comprovato presentando la ricevuta all'atto del ritiro dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.
3. Detta cauzione sarà rimborsata a lavori ultimati e previo nulla osta del servizio edilizia, entro 60 gg. decurtata, eventualmente, della somma dovuta per danni arrecati a proprietà o ad occupazione prolungata di suolo con materiali di risulta.
4. Per quanto riguarda gli allacciamenti alla rete idrica ed alla rete elettrica del Comune, per l'esecuzione di opere edili nel cimitero da parte di privati dovrà essere versato un rimborso spese stabilito nella misura di € 10,00 (dieci) al giorno per ciascun allacciamento.

Articolo 57 – Opere non autorizzate

1. Il Comune si riserva la facoltà di far demolire tutte le opere costruite in contrasto od anche con materiale non previsto dal presente regolamento e da quello edilizio o dall'autorità comunale.
2. Analogamente è nella facoltà del Comune far sospendere l'esecuzione delle opere fatte in contravvenzione ai regolamenti comunali ed all'approvazione del progetto.

Articolo 58 – Esecuzione dei lavori

1. Durante il corso dei lavori di costruzione di opere gli imprenditori devono provvedere, oltre che ad evitare guasti alle tombe ed opere pubbliche e private, porre attorno agli scavi ed alle opere in elevazione gli opportuni ripari atti ad evitare danni o disgrazie alle persone che devono, per ragioni personali, transitare nelle adiacenze dei lavori e sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario

ogni responsabilità in proposito sia civile che penale, scaricandone totalmente il Comune ed il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei cimitero.

2. Per l'esecuzione delle opere, gli imprenditori potranno occupare provvisoriamente il suolo pubblico limitrofo per il deposito dei materiali e attrezzi, ma non potranno assolutamente depositare materiale e attrezzi su tombe e su aree già concesse a privati, senza l'autorizzazione degli interessati.
3. Al termine dei lavori dovranno provvedere, entro gg. 10, al ripristino delle adiacenze dell'opera occupata per deposito materiale e per servizi di cantiere e ad asportare i materiali di sopravanzo.
4. Contro gli inadempienti alle dette prescrizioni, provvederà il Comune a spese dell'interessato, cominciando ad incamerare la cauzione versata.
5. Il trasporto nel cimitero dei materiali sia da costruzione come di rifiuto ed il transito dei mezzi relativi si dovranno eseguire percorrendo l'itinerario che fissa il custode su ordine del servizio manutenzione e patrimonio.
6. Tutto il materiale proveniente dagli scavi di costruzione e dalle opere di demolizione, come pure il materiale di rifiuto, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato a pubblica discarica.
7. I concessionari di sepolture private devono esigere dagli imprenditori a cui commettono il lavoro di costruzione o posa di opera funeraria, che nel contratto di affidamento dei lavori sia inclusa la clausola di soggiacenza incondizionata alle norme del presente regolamento.

Articolo 59 – Termini esecuzione lavori

1. Per l'esecuzione dei lavori nel cimitero sono prescritti i seguenti termini dalla data del rilascio del permesso di costruire, entro i quali devono essere ultimati i lavori stessi:
 - a) mesi 6 per l'esecuzione dei muri perimetrali;
 - b) mesi 36 per la costruzione di edicole anche con eventuale cripta sotterranea;
 - c) mesi 12 per la posa di frontoni su cripte e su tombe individuali particolari.
2. Per l'esecuzione di opere di riparazione e di restauro di tombe private, il tempo in cui devono essere eseguite ed ultimate, sarà fissato dal servizio edilizia, in base all'importanza e complessità delle opere.
3. Trascorsi i termini di cui al comma 1 lettere a) e b) e qualora l'opera non fosse ancora ultimata, il concessionario dovrà presentare apposita domanda di proroga termini, giustificandone il motivo al servizio edilizia, che potrà accordare, in entrambi i casi, una proroga comunque non superiore a mesi 6, scaduti i quali l'area cimiteriale e l'eventuale manufatto realizzato entreranno in possesso del Comune.
4. Il permesso di costruire nel cimitero dovrà, a cura dell'imprenditore, essere presentato al custode del cimitero all'atto dell'introduzione dei materiali o dell'inizio dei lavori.

Articolo 60 – Agibilità della sepoltura

1. A lavori ultimati si dovrà avvisare il servizio edilizia per la visita di collaudo e nessuna tumulazione di salma sarà permessa nelle nuove opere che non siano state regolarmente collaudate.
2. Il collaudo sarà parimenti l'unico atto comprovante l'ultimazione delle opere.
3. Il collaudatore è un dipendente del settore edilizia e urbanistica.
4. Dovrà essere versata al Comune per ogni collaudo, la seguente somma:
 - € 20,00 (venti) per ogni loculo per le spese di cui al punto b) art. 59
 - € 50,00 (cinquanta) per le spese di cui al punto c) art. 59

Articolo 61 – Ammissione nella sepoltura

1. Nei loculi delle cappelle private sono tumulate, in via definitiva, le salme del concessionario e dei suoi familiari.
2. Possono, altresì, previo consenso del concessionario, essere tumulate le salme dei suoi ascendenti, dei suoi discendenti e relativi coniugi, dei collaterali di secondo e terzo grado e relativi coniugi, nonché le salme dei suoceri; in quelle concesse ad enti le salme delle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Può, inoltre, essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino in vita essere state con loro conviventi, nonché le salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Articolo 62 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata.

1. Al termine di un periodo minimo della durata di trenta anni, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a

condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.

2. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria e a quanto previsto in materia dal presente regolamento per le sepolture individuali.
3. Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.

Articolo 63 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite dal Comune.

Articolo 64 - Subentri nella titolarità della concessione

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi, i quali sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
4. Ai sensi dell'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria non ha validità nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
5. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.
6. I concessionari di sepolture private che intendono rinunciare parzialmente alla concessione devono presentare motivata domanda al Comune, sottoscritta da tutti i concessionari, il quale disporrà che il nuovo subconcessionario versi al Comune il prezzo in vigore dell'area cimiteriale, rapportato all'ampiezza dell'area stessa; qualora esistano sull'area manufatti questi saranno rilevati direttamente dal nuovo subconcessionario previa domanda e relativo assenso del Comune.
7. Qualora il Comune abbia motivo di ritenere che la prima concessione sia stata richiesta per speculare sulla concessione dell'opera a terzi, potrà negare tale consenso ed ordinare l'espropriazione delle opere stesse.
8. Il nuovo subconcessionario, per avere diritto alla concessione dell'area, dovrà trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 27 del presente regolamento.

Articolo 65 - Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private

1. I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione per 99 anni ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. A tal fine un loculo viene equiparato a mq. 1 ed una celletta ossario a mq. 0,25 di area cimiteriale.
2. Ove trattasi di sepolture in concessione per 99 anni si applica la precedente normativa con esclusione della stipula del nuovo atto.
3. Qualora venga richiesta l'eliminazione del vincolo di perpetuità, su loculi già occupati o ancora da occupare, la concessione viene trasformata da perpetua in 99 anni.

Articolo 66 - Rinuncia su aree libere da costruzione

1. Nel caso di risoluzione, per rinuncia, del contratto di concessione area cimiteriale, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, valutare l'opportunità del rimborso di una somma pari al 50% del valore corrisposto, esclusivamente se la rinuncia avviene entro il 2° anno dalla data di stipula del contratto e se l'area stessa non sia stata edificata.
2. Qualora nell'arco di massimo 3 anni dal rilascio della concessione l'area non sia stata edificata, può essere richiesta la risoluzione per rinuncia della concessione stessa e la Giunta Comunale, su istanza,

potrà autorizzare il rilascio di nuova concessione per l'utilizzo di massimo n. 2 loculi. Nel caso il costo della nuova concessione sia superiore a quanto versato per l'area, è dovuta l'integrazione da parte del concessionario. Nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale in caso contrario.

Articolo 67 - Decadenza della concessione di aree cimiteriali

1. Il Sindaco può far procedere a ispezioni nelle costruzioni esistenti qualora vi sia pericolo di rovina o crollo, o per motivi di igiene pubblica, oppure siano indispensabili al buon mantenimento ed al buon decoro.
2. Salvi i provvedimenti urgenti e necessari per la tutela dell'incolumità pubblica rivelandosi una delle situazioni di cui al primo comma sarà notificata al concessionario specifica diffida del Sindaco o, in caso di irreperibilità del concessionario, previa pubblicazione della diffida all'Albo Comunale ed a quello posto all'ingresso del cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.
3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso; pertanto il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura.
4. Pronunciata la decadenza, da effettuarsi anche in caso di rinuncia alla concessione da parte del titolare, l'area e la costruzione sulla stessa insistente passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune. In tal caso e nella fattispecie prevista dal precedente art. 59, comma 3, l'area potrà essere oggetto di nuova concessione al prezzo in vigore. Il valore dell'eventuale costruzione insistente sull'area sarà stabilito dal servizio patrimonio.

Articolo 68 - Procedure successive all'atto di decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune, potranno altresì essere disposte tumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 40 anni.
2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione secondo le modalità fissate dal vigente Regolamento oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

PARTE QUINTA POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 69 - Orari del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo orari esposti all'ingresso.
2. Il Sindaco disciplina gli orari di apertura prevedendo nelle festività principali un adeguato riposo per gli operatori cimiteriali.
3. Il cancello del cimitero rimane aperto soltanto durante l'orario fissato. Nelle altre ore dovrà sempre essere chiuso a chiave sotto la responsabilità del custode.
4. Al suono della campana che segnala la chiusura quindici minuti prima del termine dell'orario, tutte le persone che si trovano nel cimitero devono prepararsi per uscire non dopo l'ora fissata.

Articolo 70 - Divieti

1. Per il rispetto alla dimora dei morti nel cimitero sono previsti i seguenti divieti:
 - fumare
 - consumare cibi
 - tenere contegno chiassoso ed irriverente
 - buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dei cesti appositi
 - appendere alle tombe indumenti od altri oggetti
 - accumulare la neve sgombrata sulle tombe e sui tumuli vicini
 - fare questue anche in prossimità degli ingressi salvo specifica autorizzazione
 - esercitare qualsiasi forma di commercio.

2. Sulle tombe di non appartenenza è vietato, senza opportuna autorizzazione, toccare o rimuovere fiori, arbusti, ghirlande, ricordi di qualsiasi genere, lapidi o monumenti.
3. È parimenti vietato prendere copia o fotografia delle opere funerarie senza autorizzazione del Sindaco.
4. È pure vietata, salvo casi giustificativi e previo il permesso dell'Amministrazione Comunale, asportare oggetti di qualunque genere, anche se appartenenti a tombe private. E' permesso soltanto il ritiro dei nastri delle corone e le fotografie.

Articolo 70 bis - Gestione animali d'affezione all'interno della cinta cimiteriale

1. È consentito l'accesso degli animali d'affezione all'interno del Cimitero Comunale di Brandizzo, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica, sicurezza e decoro dei luoghi di culto e di sepoltura.
2. L'accesso è consentito esclusivamente agli animali accompagnati dal proprietario o detentore, che ne assume ogni responsabilità civile e amministrativa.
3. Gli animali devono essere condotti:
 - al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri;
 - con museruola al seguito e indossata nei casi previsti dalla normativa nazionale o su richiesta del personale comunale.
4. È fatto divieto di:
 - lasciare gli animali liberi o incustoditi;
 - consentire l'avvicinamento alle tombe, ai monumenti funebri o alle aree di sepoltura in modo da arrecare danno o disturbo;
 - introdurre animali durante cerimonie funebri o commemorazioni, salvo diversa autorizzazione degli organizzatori;
 - permettere che gli animali sporchino o danneggino le aree cimiteriali.
5. Il proprietario o detentore è tenuto a:
 - raccogliere immediatamente eventuali deiezioni e smaltirle negli appositi contenitori;
 - evitare comportamenti che possano arrecare disturbo ai visitatori o alle funzioni religiose;
 - vigilare affinché l'animale non arrechi danno a persone, cose o sepolture.
6. Il Comune si riserva la facoltà di limitare temporaneamente l'accesso degli animali in occasione di eventi, lavori o situazioni che lo rendano necessario per motivi di sicurezza o decoro.
7. Il personale comunale o incaricato della gestione del cimitero è autorizzato a:
 - richiamare i proprietari in caso di comportamenti non conformi;
 - disporre l'allontanamento dell'animale e del proprietario in caso di violazioni gravi o reiterate.
8. Le violazioni al presente articolo sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana e dalle norme vigenti.
9. L'accesso degli animali non costituisce in alcun modo autorizzazione alla tumulazione o dispersione delle loro ceneri, disciplinate da specifico articolo del presente regolamento.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Articolo 71 – Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

1. Nei cimiteri cittadini, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa comunale.
2. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche, e senza il rilascio della prescritta autorizzazione.
3. Detta autorizzazione con relativo progetto sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.

Articolo 72 - Recinzione del cantiere

1. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio cimiteriale.
2. È vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato

Articolo 73 - Lavori su sepolture individuali.

1. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione al Servizio Cimiteriale del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.
2. Il Servizio Cimiteriale procede ai controlli secondo la disciplina prevista agli artt. 48 e 49 del presente Regolamento.

Articolo 74 – Materiali utilizzati

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
2. È vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio cimiteriale.
3. Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate.

Articolo 75 - Orario di lavoro delle ditte

1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura del cimitero al pubblico.
2. L'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.
3. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

Articolo 76 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1. Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e/o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.
 2. Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato.
 3. I concessionari possono tuttavia direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio.
 4. Nell'interno del cimitero è vietato, al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.
- Articolo 77 - Responsabilità delle ditte private**
1. Le ditte che operano all'interno del cimitero hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SESTA

TUMULAZIONE CENERI ANIMALI DI AFFEZIONE

Articolo 77 - Disposizioni generali

Ai sensi della legge Regione Piemonte 9 aprile 2024 n. 16 disciplina la "tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo" è consentita la tumulazione nel loculo o celletta cineraria del padrone, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi, nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.

Gli oneri derivanti dalla tumulazione delle ceneri dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e la permanenza nella sepoltura è determinata dalla durata della concessione residua.

Articolo 78 – Definizione di animali d'affezione

Per animali d'affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo (quali il cane per disabili, gli animali da pet - therapy, da riabilitazione).

Qui si riportano a solo titolo esemplificativo quelli più comuni: cani, gatti, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, coniglio nano, cavia domestica, scoiattolo giapponese, ratto, cincillà, topo domestico, criceto dorato o russo, furetto.

Articolo 79 – Destinazione cimiteriale degli animali d'affezione

In conformità alle previsioni contenute nella normativa regionale, possono essere tumulati nel cimitero di Brandizzo solo le ceneri degli animali di affezione.

La tumulazione potrà avvenire in:

- Cellette - è consentita la tumulazione, in base alle combinazioni stabilite dal regolamento comunale, a seguito di richiesta munita di certificato di avvenuta cremazione dell'animale, rilasciata da un impianto di cremazione, riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 che riporti i dati dell'animale e del proprietario;
- Loculi - è consentita la tumulazione, in base alle combinazioni stabilite dal regolamento comunale e compatibilmente con lo spazio interno disponibile del manufatto da occupare a seguito di richiesta munita di certificato di avvenuta cremazione dell'animale, rilasciata da un impianto di cremazione, riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 che riporti i dati dell'animale e del proprietario;
- Tombe di famiglia - la tumulazione dell'urna dell'animale d'affezione può unicamente avvenire in uno spazio destinato alla tumulazione di resti o ceneri, e determina l'occupazione dello spazio di un'urna cineraria a condizione che un componente del nucleo familiare dell'animale sia già tumulato nello stesso manufatto a seguito di richiesta munita di certificato di avvenuta cremazione dell'animale, rilasciata da un impianto di cremazione, riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 che riporti i dati dell'animale e del proprietario.

La tumulazione delle ceneri dell'animale di affezione deve essere successiva alla sepoltura di un componente del nucleo familiare.

La tumulazione dell'urna dell'animale d'affezione può quindi avvenire o contestualmente alla tumulazione del defunto proprietario o in un momento successivo, mai preventivamente.

L'eventuale tumulazione successiva di ceneri di animale d'affezione comporta il pagamento di una tariffa che verrà fissata dalla Giunta Comunale.

In attesa della tumulazione, per l'urna contenente le ceneri dell'animale non è ammesso il deposito presso il cimitero.

Non sono ammessi:

- il conferimento delle ceneri dell'animale nel cinerario comune o nell'ossario comune;
- la dispersione delle ceneri dell'animale all'interno dei cimiteri.

Articolo 80 – Estumulazioni di animali d'affezione

Lo spostamento/traslazione del defunto proprietario dell'animale comporterà anche lo spostamento di quest'ultimo, non potendo lo stesso permanere in un manufatto in cui non sia anche sepolto il suo proprietario. Pertanto, nel caso in cui il proprietario sia spostato nel cimitero di un altro Comune e le ceneri dell'animale non possano più essere tumulate insieme al suo proprietario, se non previsto dal Regolamento cimiteriale del Comune di arrivo, le stesse dovranno essere ritirate dai parenti del defunto o da chi ha richiesto la sua estumulazione.

Articolo 81 – Sistema dei trasporti

Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione "Ceneri di animali d'affezione".

PARTE SETTIMA SANZIONI

Articolo 82 - Sanzioni.

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e su quelle che svolgono la loro attività nel cimitero e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.
2. Eventuali infrazioni a regole comportamentali o la ravvisata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio Cimiteriale.
3. Il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti giorni o la revoca della autorizzazione.
4. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per le attività funebri e cimiteriali, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
5. Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.

6. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.

PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI

Articolo 83 - Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria, alla normativa nazionale e regionale in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, i precedenti regolamenti comunali adottati in materia.
3. In caso di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, le stesse trovano immediata applicazione in attesa della formale modifica del presente regolamento.

TARIFFARIO CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI

CONCESSIONE AREA PER COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA	
	Euro
Area cimiteriale campo 5:	
5 posti (angolo)	5.000,00
10 posti	6.000,00
15 posti	13.000,00
Rinnovo (per mq)	775,00
CONCESSIONE PER INUMAZIONE	
Fossa	550,00
Rinnovo concessione (anni 3)	250,00
CONCESSIONE PER TUMULAZIONE IN LOCULI	
Loculo 1 [^] fila da terra	2.400,00
Loculo 2 [^] fila da terra	3.000,00
Loculo 3 [^] fila da terra	3.000,00
Loculo 4 [^] fila da terra	2.200,00
Loculo 5 [^] fila da terra	1.700,00
CONCESSIONE PER TUMULAZIONE IN LOCULI GIÀ UTILIZZATI E RIENTRATI IN DISPONIBILITÀ	
Loculo 1 [^] fila da terra	810,00
Loculo 2 [^] fila da terra	1.000,00
Loculo 3 [^] fila da terra	1.000,00
Loculo 4 [^] fila da terra	720,00
Loculo 5 [^] fila da terra	545,00
Loculo 6 [^] fila da terra	470,00
RINNOVO CONCESSIONE LOCULI PER ANNI 10	30% costo loculo al momento del rinnovo
TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULO, CELLETTA O SEPOLTURA PRIVATA PER MASSIMO 1 ANNO	300,00
CONCESSIONE PER TUMULAZIONE RESTI OSSEI E CENERI	
Celletta ossario (utilizzabile anche come loculo per infanti)	600,00
Cinerario	600,00
RINNOVO CELLETTA OSSARIO/CINERARIO PER ANNI 10	1/3 costo al momento del rinnovo
DIRITTI DI INGRESSO, USCITA O TRANSITO	
Ingresso, uscita, transito funebre di cittadini residenti	50,00
Ingresso, uscita, transito funebre di cittadini non residenti	80,00
Tumulazione in sepoltura privata di parente non grado prescritto (previo consenso del concessionario)	200,00
Tumulazione in sepoltura privata di persona non parente (previo consenso del concessionario)	250,00
Tumulazione resti ossei o urne cinerarie in loculo già occupato (previo consenso del concessionario)	300,00
DIRITTI SU OPERAZIONI CIMITERIALI	
Estumulazione, esumazione, traslazione da loculo, fossa o sepoltura privata	40,00
Traslazione da celletta ossario o cinerario	20,00
Dispersione ceneri nel "Giardino della Memoria"	25,00

AFFIDAMENTO URNE CINERARIE	
Rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione (all'atto dell'autorizzazione)	50,00
Verifica sull'effettiva collocazione dell'urna nel luogo indicato e sulle garanzie di assenza di profanazione dell'urna cineraria (all'atto dell'autorizzazione ed ogni volta che ad un controllo l'urna non venga trovata nel luogo dichiarato, fatte salve ulteriori responsabilità)	150,00
Cambio del luogo di conservazione dell'urna cineraria nel Comune o per altro Comune (all'atto della dichiarazione)	50,00
CASI PARTICOLARI AMMESSI PER CONCESSIONE	
Concessione per salma, ceneri o resti di cittadino nato in Brandizzo e non residente	+60% del costo vigente
Concessione per salma, ceneri o resti di cittadino avente avuto in vita residenza in Brandizzo per almeno 10 anni	+40% del costo vigente
Concessione per salma, ceneri o resti di cittadino avente avuto in vita residenza in Brandizzo per almeno 10 anni e trasferito da meno di 5 anni	+30% del costo vigente
Concessione a cittadino residente in Brandizzo con coniuge, convivente o figli già sepolti nel cimitero	+30% del costo vigente
Concessione a cittadino non residente in Brandizzo con coniuge, convivente o figli già sepolti nel cimitero	+50% del costo vigente
RIMBORSI SU ISTANZA	
Rinuncia concessione loculo o celletta mai utilizzati ed entro anni due dal rilascio della concessione	Rimborso del 70% del costo concessorio
Rinuncia concessione loculo o celletta mai utilizzati oltre anni due dal rilascio della concessione	Rimborso del 50% del costo concessorio
Rinuncia concessione loculo o celletta già utilizzati ed entro anni dieci dal rilascio della concessione	Rimborso del 25% del costo concessorio
Rinuncia concessione loculo o celletta già utilizzati oltre anni dieci dal rilascio della concessione	Rimborso del 15% del costo concessorio

LA GESTIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE, ED ALTRESÌ LA DISPERSIONE CENERI NELL'AREA DENOMINATA "GIARDINO DELLA MEMORIA", ED I RELATIVI PAGAMENTI, SONO A TOTALE COMPETENZA DELLA DITTA APPALTATRICE DEI SERVIZI CIMITERIALI.